

Dopo il dl 98/2011, anche il decreto 138 indebolisce ulteriormente l'adeguamento a Gerico

Studi di settore a mini-copertura

Necessaria la congruità per due anni per evitare l'induttivo

DI ANDREA BONGI

Studi di settore, la congruità perde ulteriormente peso. Con l'approvazione della manovra-bis per evitare l'accertamento basato su presunzioni semplici i contribuenti dovranno infatti risultare congrui sia per l'anno oggetto di accertamento che per quello precedente.

La disposizione contenuta nel comma 35 dell'articolo 2 del dl 138/2011 va dunque ad integrare ulteriormente la riduzione dell'ombrello protettivo costituito dalla congruità agli studi di settore, già indebolito dalle disposizioni contenute nella prima manovra dell'estate 2011 (dl 98/2011).

D'ora in avanti sarà dunque più facile per fisco aggirare le risultanze degli studi di settore e procedere comunque con accertamenti induttivi basati su mere presunzioni semplici.

La norma contenuta nella manovra di ferragosto completa dunque un mosaico attraverso il quale il legislatore ha inteso, da un lato, rafforzare il panora-

ma delle sanzioni comminabili ai contribuenti che dichiarano dati inesatti nei quadri degli studi di settore o indicano cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi rivelatesi poi non sussistenti indebolendo, dall'altro lato, la protezione offerta ai contribuenti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore stessi.

Difficile prevedere i riflessi delle suddette disposizioni sulla tenuta degli studi di settore in termini di compliance e di spontaneo innalzamento dei ricavi/compensi dichiarati dai contribuenti, anche di recente riconosciuta dal fisco quale principale merito da attribuire allo strumento presuntivo delle piccole imprese e professionisti. Ovvio che la minor protezione offerta d'ora in avanti dall'adeguamento o dalla congruità spontanea ai ricavi o compensi calcolati dal software potrà suscitare reazioni, allo stato imprevedibili, nei soggetti tenuti al rispetto del particolare meccanismo di accertamento.

Ma torniamo agli effetti diretti della norma contenuta nella

manovra-bis approvata ieri in via definitiva dalla camera dei deputati.

Per effetto dell'inserimento di un ultimo periodo alla disposizione contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 10 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, la protezione offerta dagli studi di settore da accertamenti induttivi scatterà solamente quando il contribuente risulterà contemporaneamente congruo e coerente alle risultanze dello studio per l'annualità oggetto di accertamento nonché congruo, sempre alle risultanze dello studio, per l'annualità precedente. Congruità, ricorda la norma, che dovrà considerarsi valida agli effetti della protezione anzidetta anche se raggiunta non naturalmente ma grazie all'adeguamento in dichiarazione dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli stimati dal software.

Se dunque la congruità agli studi di settore è elemento indispensabile da raggiungere in entrambe le suddette annualità, la coerenza rispetto agli indicatori calcolati dal software Gerico dovrà essere raggiunta

solamente nell'anno oggetto di accertamento, potendo anche non sussistere nel periodo d'imposta precedente.

Fra i principali dubbi interpretativi legati alle nuove disposizioni in commento la principale riguarda la decorrenza temporale delle stesse. Il principale rischio che corrono gli operatori in tal senso è che l'amministrazione finanziaria, interpretando l'insieme delle disposizioni come di natura procedimentale, opti per una loro applicazione retroattiva.

Se ciò dovesse avvenire l'ombrello protettivo costituito dalla congruità alle risultanze degli studi di settore decadrebbe anche in relazione ai periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della manovra-bis.

Una simile interpretazione si porrebbe però in netto contrasto con le disposizioni dello statuto del contribuente che sanciscono, salvo casi eccezionali, una generale irretroattività delle leggi tributarie (si veda *ItaliaOggi* del 14 settembre scorso).

Oltre alle nuove disposizioni in tema di copertura da accer-

tamenti induttivi offerta dalla congruità e coerenza agli studi di settore, la manovra-bis contiene anche una novità procedurale relativa ai termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei modelli. Anche in questo caso le disposizioni della manovra di ferragosto vanno a completare il panorama già delineato dalla prima manovra correttiva dell'estate 2011 (dl 98/2011). A tale proposito il comma 35 dell'articolo 2 del dl 138/2011 dispone che la pubblicazione degli studi di settore in gazzetta ufficiale possa slittare dal termine ordinario del 31 dicembre di ciascun anno, al successivo 31 marzo anche per «aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998 n.146».

L'esperienza di questi ultimi anni è infatti testimonianza diretta della necessità di dover adeguare alle mutevoli condizioni economiche e dei mercati, non soltanto le variabili strutturali dello studio ma anche quelle che supportano i meccanismi di costruzione dei c.d. indicatori di normalità economica.

—©Riproduzione riservata—

LE ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Capital gain a deduzione limitata

Uno specifico affrancamento per le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011

Capital gain, si aggiorna la tassazione delle plusvalenze derivanti da redditi diversi (articolo 67, dpr n. 917/1986), introducendo una deduzione limitata nella misura del 62,5% delle minusvalenze e dei differenziali negativi realizzati fino alla data del prossimo 31 dicembre. Le disposizioni introdotte dai commi da 28 a 34, dell'art. 2, della manovra di ferragosto approvata ieri dalla camera, introducono anche uno specifico affrancamento di quelle latenti alla data del cambio di regime (31/12/2011), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% e indicazione nella dichiarazione dei redditi. Vediamo in sintesi i contenuti di altre misure di carattere fiscale del dl 138/2011 convertito in legge.

Contributo di solidarietà - I commi 1 e 2, dell'articolo 2 confermano l'applicazione del cosiddetto «contributo di solidarietà», con applicazione limitata agli emolumenti, erogati ai dipendenti pubblici, ai pensionati e ai parlamentari, di importo superiore a 300 mila euro lordi annui. Detto contributo, deducibile dal reddito complessivo, viene istituito in modalità temporanea (triennio 2011/2013) e viene determinato applicando l'aliquota del 3 per cento alla parte eccedente il predetto importo; di fatto, in presenza di uno stipendio pari a 400 mila euro, il contributo deve essere calcolato applicando l'aliquota del 3% ai 100 mila e, di conseguenza, lo stesso ammonta a 3 mila euro. Il reddito da considerare è determinato sottraendo dal reddito complessivo, formato dalle va-

CAPITAL GAIN: LA PERPLESSITÀ SULL'AFFRANCAMENTO

COMMI 29 E 30, ART. 2, D.L. N. 138/2011 NEL TESTO LICENZIATO

Per la determinazione dell'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta si ritiene che, per effettuare l'affrancamento, sia possibile compensare le plusvalenze con le minusvalenze (latenti) tenendo conto delle macro-classi dei titoli posseduti.

Di conseguenza, ecco la possibile determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta:

TITOLO	VALORE CONTABILE	VALORE AL 31/12/2011 (E NUOVO VALORE DI CARICO)	DIFFERENZIALE
PARTECIPAZIONI	170.000	150.000	-20.000
FONDI COMUNI	100.000	140.000	+40.000
DIFFERENZA TRA PLUSVALENZE E MINUSVALENZE LATENTI			+20.000
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA (ALIQUOTA 12,50% SUL DIFFERENZIALE)			2.500

rie categorie di reddito, le perdite realizzate nell'esercizio delle attività d'impresa o professionali.

Iva ordinaria al 21% - I commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 dispongono l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%, con la sostituzione del primo comma, dell'art. 16, del dpr n. 633/1972. L'incremento, fatto salvo il caso particolare dell'esigibilità differita per le operazioni effettuate verso Stato ed enti speciali, si rende applicabile a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (n. 138/2011) in commento.

Rendite finanziarie - Dal 1° gennaio 2012, come disposto dai commi da 6 a 12, dell'art. 2, entra in vigore il nuovo sistema impositivo sulle rendite finanziarie, con l'obiettivo di armonizzare le attuali aliquote (12,50% e 27%), previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, a un livello intermedio fissato nella misura del 20%. Da tale modifica restano esclusi i titoli di Stato e quelli a essi equiparati,

i titoli emessi da altri Stati (se inseriti nella «white list», poiché consentono un adeguato scambio d'informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. I commi da 13 a 21 e il comma 23, del medesimo art. 2 introducono disposizioni di coordinamento per l'applicazione dell'aliquota unica (20%), con particolare riferimento alle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

Detrazione 36% - Con la modifica introdotta dal comma 12-bis, dell'art. 2, della manovra estiva, si rende possibile (facoltà e non obbligo) il mantenimento, in tutto o in parte, in capo al venditore delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia (36%) non ancora utilizzate. Di conseguenza sono contestualmente modificati il comma 7, dell'art. 1, della legge n. 449/1997, a cura del comma 12-bis e il terzo periodo del comma 5, dell'art. 2, della legge n. 289/2002, a cura del comma 12-ter, con la possibilità che le detrazioni

potranno essere utilizzate, a scelta delle parti, dal venditore o dall'acquirente (persona fisica) dell'unità immobiliare.

Cooperative - Per le cooperative a mutualità prevalente, di cui agli articoli 2511 e seguenti c.c. e di quelle di consumo, il provvedimento ha disposto l'incremento della quota di utili tassabili, rispettivamente, dal 30% al 40% e dal 55% al 65%. Le modifiche sono state disposte dai commi da 36-bis a 36-quater, dell'art. 2, con l'ulteriore aggravio, disposto specificatamente dal comma 36-ter del medesimo articolo, della tassazione della quota del 10% di utili destinati alla formazione della riserva legale (30% per la generalità, 70% per le banche di credito cooperativo). Tali modifiche hanno efficacia a decorrere dal 2012 (per i solari) e delle stesse si deve tenere conto nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta.

Robin Hood tax - Con l'articolo 7, infine, il legislatore incrementa l'addizionale Ires posta a carico delle imprese operanti nel comparto petrolifero e in quello di produzione e commercializzazione dell'energia elettrica, estendendo l'applicazione a tutta la filiera, compresi trasportatori e produttori di energia da fonti rinnovabili. L'addizionale determinata dal dl n. 112/2008 nella misura del 6,5% viene incrementata di 4 punti, fissando la stessa al 10,5%, con applicazione retroattiva (comma 2), in deroga all'art. 3, della legge n. 212/2000 e con obbligo di non traslare il nuovo carico fiscale sui prezzi al consumo.

Fabrizio G. Poggiani